

# Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

## DELIBERAZIONE N. 319 DEL 03.06.2015

*Struttura proponente:* U.O.C. Approvvigionamenti

**Oggetto:** Provvedimento di revoca dell'aggiudicazione disposta con Deliberazione D.G. n. 788 del 21/11/2014 in favore di Consorzio Unibar&Co. della Procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (CIG 4933607D47) e contestuale aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l'istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio.

*Estensore:* (Dott.ssa Giorgia Levante)

*Firma*

*Responsabile:* (Dott.ssa Gioia Amadei)

*Firma*

Il Dirigente della struttura proponente, a seguito dell'istruttoria svolta, propone l'adozione del presente provvedimento, attestandone l'utilità e l'opportunità per gli obiettivi aziendali e per l'interesse del servizio pubblico.

(Dott.ssa Gioia Amadei)

*Firma*

*Parere Direttore Amministrativo*

Favorevole

Contrario

(motivazioni allegate)

(DOTT. ALBERTO FIORE)

*Parere Direttore Sanitario*

Favorevole

Contrario

(motivazioni allegate)

(DOTT. GIUSEPPE VISCONTI)

# Fondazione PTV

## Policlinico Tor Vergata

### IL DIRETTORE GENERALE

**PREMESSO:**

- che con Deliberazione D.G. n. 79 del 15/02/2013 veniva indetta la procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata (CIG 4933607D47);
- che con Deliberazione D.G. n. 788 del 21/11/2014 si disponeva l'aggiudicazione in favore del concorrente Consorzio Unibar&Co. per l'importo complessivo offerto per il canone di concessione, per i 72 mesi di durata del contratto, pari ad € 1.080.000,00 (unmilioneottantamila/00) oltre Iva e con una percentuale di sconto offerta pari al 20% da applicarsi ai prezzi indicati nell'Allegato 3 del Capitolato Speciale d'onori per il personale della Fondazione PTV;
- che, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con prot. n. 27682 del 25/11/2014 si dava comunicazione ai concorrenti dell'aggiudicazione definitiva;

**VISTO** l'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ai sensi del quale l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del citato Decreto;

**CONSIDERATO** che, in caso di partecipazione di Consorzi stabili ex art. 34, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal Consorzio, anche dalle imprese consorziate esecutrici del servizio per le quali il Consorzio dichiara di concorrere;

**RILEVATO** che, in sede di offerta, il Consorzio e le imprese consorziate dichiaravano di concorrere per la consorziana Poli-Unibar S.r.l.;

**DATO ATTO PERTANTO** che, per gli effetti del richiamato art. 11, comma 8, la Stazione Appaltante effettuava le verifiche di legge in merito al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in capo all'aggiudicatario Consorzio Unibar&Co. ed alla consorziana esecutrice Poli-Unibar S.r.l., acquisendo d'ufficio presso gli enti competenti, ai sensi dell'art. 38, comma 3, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara;

**DATO ATTO INOLTRE** che, ai sensi dell'art. 91 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., la Stazione Appaltante richiedeva alla Prefettura di Roma rilascio dell'informazione antimafia su Consorzio Unibar&Co. e sui consorziati di cui all'art. 85, comma 2 lett. b), D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

**CONSIDERATO** che ad oggi l'informazione prefettizia non è stata rilasciata, tuttavia risulta decorso il termine indicato dall'art. 92, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per procedere in assenza dell'informazione medesima;

**PRESO ATTO** che le procedure di verifica dei requisiti di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si concludevano in data 20/05/2015 con l'acquisizione al protocollo della Stazione Appaltante dell'esito della verifica sul requisito di cui al comma 1 lett. g) del citato art. 38;

**RILEVATO** che, in esito a dette procedure, emergevano le seguenti risultanze a carico della consorziana esecutrice Poli-Unibar S.r.l., depositate in atti d'ufficio, incidenti in particolare sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), g) ed i):

- a) il Certificato del Casellario Giudiziale, emesso dall'Ufficio Locale-Procura della Repubblica Tribunale di

## Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

Roma in data 22/12/2014, in atti prot. n. 30299/2014, al nome di uno dei soggetti della consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. contemplati dall'art. 38, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., attesta sussistenza di n. 1 provvedimento giudiziario penale di condanna divenuto definitivo in data 28/09/1993;

- b) l'attestazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma - Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano in data 13/05/2015, in atti prot. n. 13375/2015, indica la sussistenza, a carico della consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l., di n. 1 violazione definitivamente accertata di cui a cartella di pagamento notificata in data 03/02/2011 per un debito di € 18.826,56;
- c) il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) riferito alla consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l., emesso dall'INPS in data 13/02/2015 per la causale "aggiudicazione appalto", in atti prot. n. 4372/2015, attesta che "l'Impresa non risulta regolare ai fini del DURC". In particolare con il predetto documento si dichiara che l'Impresa non risulta regolare con il versamento dei contributi INPS al 12/02/2015 per debiti derivanti da: "1) Insoluti; 2) Altro: gestione separata parziali insoluti periodi 1,9/2014 - Per un importo di Euro 420,00".

**VISTI**, in riferimento alla risultanza del Certificato del Casellario Giudiziale di cui alla lett. a) del precedente punto in premesse:

- l'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale, nella formulazione introdotta a seguito di modifiche ed integrazioni apportate dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, già in vigore all'epoca della procedura di gara, definisce inequivocabilmente l'obbligo di indicare, nella dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente attesta il possesso dei requisiti per la partecipazione, "*tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione*", escludendo espressamente da tale obbligo dichiarativo esclusivamente le condanne per i reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate e quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai sensi del quale "*il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*";
- il Disciplinare di gara sub art. 8 "Termini e modalità di presentazione dell'offerta" - lett. A.2.b) e lett. A.3), il quale, in perfetta coincidenza con il dettato normativo, richiede, ai fini della attestazione dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che siano dichiarate da parte del legale rappresentante del concorrente e dagli ulteriori amministratori in carica muniti di poteri di rappresentanza "*tutte le sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione*";
- i moduli di dichiarazione sostitutiva predisposti dalla Stazione Appaltante ed allegati al Disciplinare di gara sub Allegato 5 - "Dichiarazione unica" e sub Allegato 7 - "Dichiarazione degli ulteriori soggetti", i quali, parimenti in perfetta coincidenza con il dettato normativo, recano, ai fini della dichiarazione del requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. c), le seguenti opzioni dichiarative da selezionare in via alternativa da parte del dichiarante:
  - o "*che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.*  
**oppure (in presenza di sentenze)**
  - o "*che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione*";

**RILEVATO** che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. presentava dichiarazione sostitutiva resa in data 18/04/2013 dal soggetto cui è riferita la risultanza del Certificato del Casellario Giudiziale, utilizzando il modulo Allegato 7 - "Dichiarazione degli ulteriori

# Fondazione PTV

## Policlinico Tor Vergata

soggetti”, nella quale il medesimo, in riferimento alla sussistenza nei propri confronti delle cause ostative di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), D.Lgs. n. 163 e s.m.i., dichiara, mediante selezione dell’opzione di riferimento, “*che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.*” e contestualmente annulla – apponendovi sopra due linee trasversali – l’opzione alternativa “*che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione*”;

**DATO ATTO** che il dichiarante rientra tra i soggetti di cui all’art. 38, comma 1 lett. c), come tale indicato dal legale rappresentante della consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. in sede di “Dichiarazione unica”, e come tale sottoscrittore della “Dichiarazione degli ulteriori soggetti” di cui al precedente punto, ai fini della partecipazione alla procedura di gara;

**DATO ATTO** della non corrispondenza tra la dichiarazione resa e la risultanza del Certificato del Casellario Giudiziale acquisito d’ufficio presso l’Ufficio Locale-Procura della Repubblica Tribunale di Roma;

**RILEVATO** che il provvedimento di cui al Certificato del Casellario Giudiziale non risulta emesso su reato depenalizzato o dichiarato estinto, né risulta oggetto di intervenuta revoca o riabilitazione, e pertanto soggiace all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,

**CONSIDERATO** che secondo costante orientamento giurisprudenziale “*l’aver corredato l’offerta di un’attestazione falsa o comunque non conforme al modello imposto dalle norme di gara, determina legittimamente l’esclusione dalla gara, posto che la mancata dichiarazione incide non già sugli effetti delle condanne tacite quanto piuttosto sulla situazione di infedeltà, reticenza o inaffidabilità della ditta stessa. Inoltre, è irrilevante che gli illeciti penali non dichiarati siano eventualmente inidonei ad incidere sulla moralità professionale della concorrente, in quanto, l’esistenza di false dichiarazioni circa i precedenti penali si configura come causa autonoma di esclusione, mentre le valutazioni in ordine alla gravità delle condanne e alla loro incidenza sulla moralità professionale spettano esclusivamente alla stazione appaltante e non già al concorrente, il quale è pertanto obbligato ad indicare tutte le condanne riportate, senza poterne autonomamente operare una selezione sulla base di meri criteri personali*” (TAR Emilia Romagna-Parma, sez. I, 13/11/2013, n. 341; Consiglio di Stato, sez. V, 25/02/2015, n. 927; Consiglio di Stato, sez. V, 05/09/2014, n. 4528) e che “*in ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate è legittimo il provvedimento di esclusione non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo il provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione*” (Consiglio di Stato, sez. III, 04/01/2012, n. 8; Consiglio di Stato, sez. IV, 22/11/2011, n. 6153, richiamati in Parere AVCP n. 199 del 05/12/2012);

**CONSIDERATO** che l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC) ha ripetutamente affermato che “*non compete all’operatore economico effettuare valutazioni in ordine alla gravità del reato perché ciò si risolverebbe nella privazione, in capo alla stazione appaltante, di conoscenze indispensabili per deliberare in ordine alla incidenza del reato sulla moralità professionale e sulla gravità del medesimo. Ne discende che, in ipotesi di omessa dichiarazione di condanne riportate, è legittimo il provvedimento d’esclusione non dovendosi configurare in capo alla stazione appaltante l’ulteriore obbligo di vagliare la gravità del precedente penale di cui è stata omessa la dichiarazione e conseguendo il provvedimento espulsivo alla omissione della prescritta dichiarazione*” (Determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012) e che tale tesi interpretativa trova conferma, sempre secondo l’Autorità, nelle modifiche apportate al comma 2 dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (ove si fa riferimento a “*tutte*” le condanne riportate) attraverso le quali “*il Legislatore ha definitivamente chiarito ... che spetta all’amministrazione il giudizio sulla gravità delle eventuali condanne riportate; conseguentemente è obbligo del concorrente dichiarare tutti i pregiudizi penali subiti, non competendo a quest’ultimo effettuare valutazioni in ordine alla gravità del reato ascrittogli o del pregiudizio penale riportato*”;

# Fondazione PTV

## Policlinico Tor Vergata

**CONSIDERATO INOLTRE CHE** con la medesima l'Autorità ha successivamente ribadito che la dichiarazione da rendere ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di ordine generale deve essere completa e, con particolare riferimento alla lett. c) del comma 1 dell'art. 38, deve contenere tutte le sentenze di condanna subite, a prescindere dalla entità del reato e/o dalla sua connessione con il requisito della moralità professionale, la cui valutazione compete esclusivamente alla stazione appaltante. Stante il chiaro disposto normativo, deve quindi ritenersi che, oltre all'ipotesi di falsità, l'omissione o l'incompletezza delle dichiarazioni da rendersi ai sensi dell'art. 38 da parte di tutti i soggetti ivi previsti costituiscono, di per sé, motivo di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica, anche in assenza di una espressa previsione del bando di gara, e che le dichiarazioni sul possesso dei prescritti requisiti, pertanto, non possono essere prodotte ex post, qualora mancanti (Determinazione AVCP n. 4/2012; parere AVCP 16/05/2012, n. 74);

**PRESO ATTO CONSEGUENTEMENTE** che, nel caso in questione, emerge con tutta evidenza la sussistenza dell'obbligo specifico, a carico del concorrente, di dichiarare la condanna penale riportata, con l'effetto che in mancanza risulta configurarsi la fattispecie di omessa dichiarazione, idonea per quanto sopra a determinare in via autonoma ed automatica, indipendentemente da qualsiasi valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla gravità del reato ed incidenza sulla moralità professionale, l'esclusione dalla procedura di gara e, dunque, la revoca del provvedimento di aggiudicazione;

**VISTI**, in riferimento alla risultanza di cui alla lett. b) del punto in superiori premesse:

- l'art. 38, comma 1 lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che prevede quale causa di esclusione la sussistenza di *"violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti"*;
- l'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il quale, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, già in vigore all'epoca della procedura di gara, definisce espressamente il carattere della gravità della violazione e della definitività dell'accertamento stabilendo che *"ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (pari ad € 10.000,00); costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili"*;
- l'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ai sensi del quale *"il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera"*;
- il Disciplinare di gara sub art. 8 *"Termini e modalità di presentazione dell'offerta"* - lett. A.2.a) il quale richiede al concorrente di dichiarare *"di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 38 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i."*;
- il modulo di dichiarazione sostitutiva predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al Disciplinare di gara sub Allegato 5 - *"Dichiarazione unica"*;

**PRESO ATTO**, in merito al profilo della gravità della violazione, che l'esposizione debitoria della consorziata escuttrice Poli-Unibar S.r.l. attestata dall'Agenzia dell'Entrate risulta di ammontare pari ad € 18.826,56 e pertanto superiore alla soglia di rilevanza pari ad € 10.000,00 stabilita dall'art. 38, comma 2;

**PRESO ATTO**, in merito al profilo della definitività della violazione, che la medesima discende da mancato pagamento di cartella esattoriale notificata in data 03/02/2011, con l'effetto che il relativo debito erariale risultava certo, scaduto ed esigibile – e pertanto la violazione si configurava quale definitivamente accertata – già alla data di partecipazione alla procedura di gara da parte del concorrente e relativa dichiarazione (18/04/2013), essendo scaduti, a tale data, i termini di pagamento/impugnazione e non risultando esperito alcun ricorso, né che il debito medesimo sia stato oggetto di condono o di concessa ratizzazione;

## Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata

**PRESO ALTRESI ATTO** che la violazione riscontrata risulta tuttora sussistente;

**DATO ATTO PERTANTO** della accertata sussistenza a carico della consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. di violazione grave e definitivamente accertata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), alla data di partecipazione alla procedura di gara ed alla data di aggiudicazione;

**RILEVATO INOLTRE** che, ai fini della partecipazione alla procedura di gara, la consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. presentava dichiarazione sostitutiva resa, in data 18/04/2013, dal legale rappresentante utilizzando il modulo Allegato 5 - "Dichiarazione unica", nella quale il medesimo dichiara "*di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di lavori, forniture e servizi e di stipula dei relativi contratti, previste dall'art. 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),m), m-bis),m-ter),m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.*";

**DATO ATTO** della non corrispondenza tra la dichiarazione resa e la risultanza di irregolarità fiscale grave e definitivamente accertata di cui all'attestazione acquisita d'ufficio presso l'Agenzia delle Entrate;

**PRESO ATTO CONSEGUENTEMENTE** che, alla luce della risultanza emersa, la consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. risulta non in possesso del requisito della regolarità fiscale di cui all'art. 38, comma 1 lett. g), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che, inoltre, si configura la fattispecie di omessa dichiarazione;

**VISTI**, in riferimento alla risultanza del DURC irregolare di cui alla lett. c) del punto in superiori premesse:

- l'art. 38, comma 1 lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che prevede quale causa di esclusione la sussistenza di "*violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti*";
- l'art. 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai sensi del quale "*ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266*";
- l'art. 6, comma 3, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono d'ufficio il DURC in corso di validità anche per l'aggiudicazione della procedura di gara ai sensi dell'art. 11, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e per la stipula del contratto, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva;

**DATO ATTO** che la Stazione Appaltante ha acquisito, per la causale "aggiudicazione appalto", DURC irregolare del quale non può in alcun modo sindacare le risultanze, non residuando in capo alla stessa alcun potere discrezionale di valutazione in merito;

**CONSIDERATO** che, agli effetti ostativi di cui al comma 1 del sopra richiamato art. 38 ed ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il carattere della gravità della violazione, ai sensi del D.M. Lavoro 24/10/2007, artt. 8 e 9, si desume dalla disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva in quanto la valutazione della gravità delle violazioni previdenziali compete esclusivamente agli Enti previdenziali, a ciò istituzionalmente e specificamente preposti, con la conseguenza che l'emissione di un DURC irregolare equivale *ex se* alla sussistenza di una irregolarità accertata e ritenuta grave, a monte, dall'Ente previdenziale, senza che a riguardo residui alcun margine di discrezionalità in capo alla Stazione appaltante, la quale pertanto è vincolata alle risultanze del DURC (Determinazioni AVCP n. 1/2010 e n. 1/2012; Consiglio di Stato, ad. plen., n. 8/2012; Consiglio di Stato, sez. V, n. 6072/2011; Consiglio di Stato, sez. V, n. 5936/2010; Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1930/2010);

# Fondazione PTV

## Polliclinico Tor Vergata

**RITENUTO**, pertanto, che la violazione emersa in sede di verifica del requisito di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. si configura, nella fattispecie in esame, quale grave e definitivamente accertata;

**DATO ATTO** che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono sussistere in capo al concorrente/aggiudicatario non solo al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte ma devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di gara fino alla stipula del contratto;

**PRESO ATTO CONSEGUENTEMENTE** che, alla luce della risultanza emersa, la consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. risulta attualmente non in possesso del requisito della regolarità contributiva di cui all'art. 38, comma 1 lett. i), D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**VISTI** gli artt. 38 e 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

**RITENUTO PERTANTO NECESSARIO**, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di appalti di pubblici servizi ed in conformità agli orientamenti sopra richiamati, procedere all'esclusione del Consorzio Unibar&Co. dalla "Procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata (CIG 4933607D47)" ed alla conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Deliberazione D.G. n. 788 del 21/11/2014, e contestualmente procedere all'aggiudicazione al concorrente risultato secondo in graduatoria Sirio S.p.A., con sede in Fornace Zarattini (BO) 48010 Via Filippo Re n. 43/45, per l'importo complessivo offerto per il canone di concessione, per i 72 mesi di durata del contratto, pari ad € 1.878.000,00 (unmilioneottocentosestantottomila/00) oltre Iva e con una percentuale di sconto offerta pari al 20% da applicarsi ai prezzi indicati nell'Allegato 3 del Capitolato Speciale d'onori per il personale della Fondazione PTV;

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente richiamate e confermate:

1. di procedere all'esclusione del Consorzio Unibar&Co. dalla "Procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata (CIG 4933607D47)" ed alla conseguente revoca dell'aggiudicazione definitiva disposta con Deliberazione D.G. n. 788 del 21/11/2014;
2. di procedere all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 75, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. ed alla segnalazione di cui all'art. 38, comma 1-ter, per omessa dichiarazione da parte della consorziata esecutrice Poli-Unibar S.r.l. del provvedimento penale e della violazione fiscale risultati a carico;
3. di procedere alla aggiudicazione della "Procedura aperta per l'affidamento, mediante concessione in uso di appositi locali, del servizio di gestione di n. 2 bar situati all'interno della Fondazione PTV Polliclinico Tor Vergata (CIG 4933607D47)" al concorrente risultato secondo in graduatoria Sirio S.p.A., con sede in Fornace Zarattini (BO) 48010 Via Filippo Re n. 43/45, per l'importo complessivo offerto per il canone di concessione, per i 72 mesi di durata del contratto, pari ad € 1.878.000,00 (unmilioneottocentosestantottomila/00) oltre Iva e con una percentuale di sconto offerta pari al 20% da applicarsi ai prezzi indicati nell'Allegato 3 del Capitolato Speciale d'onori per il personale della Fondazione PTV, fatta salva la verifica dei requisiti di legge a norma dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
4. di disporre la rivalutazione annuale del canone di concessione, a partire dal secondo anno di vigenza del


# Fondazione PTV

## Policlinico Tor Vergata

contratto, in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente, con riferimento al mese precedente la data di inizio del rapporto;

5. di nominare il dott. Michele Olivieri, Dirigente U.O.S. Qualità, quale Direttore dell'esecuzione del contratto, la dott.ssa Francesca Ignesti e l'arch. Susanna Di Cagno, quali assistenti al DEC per lo svolgimento delle attività connesse rispettivamente agli aspetti igienico sanitari e tecnico strutturali;
6. di disporre la notifica del presente provvedimento ai sensi dell'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
7. di disporre la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara in parola nelle forme di legge e di dare mandato, conseguentemente, ai competenti Uffici della Fondazione PTV di adottare gli adempimenti connessi alla pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa comunitaria e nazionale;
8. di dare atto che l'entrata derivante dal pagamento del canone di concessione verrà iscritto in quota parte nel rispettivo bilancio di esercizio;
9. di dare atto che la documentazione relativa all'entrata sopra detta verrà consegnata al competente settore del Policlinico per le opportune contabilizzazioni nonché per l'emissione dei conseguenti documenti amministrativo/contabili, previa verifica dell'esito positivo del controllo tecnico-contabile svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto di cui al precedente punto 5.

TIJIANA FRITTELLI  
*Direttore Generale*



**DIREZIONE GENERALE**  
**Posizione organizzativa**  
**“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”**

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 05/06/2015 la deliberazione n. **319** del **03/06/2015** in formato *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV [www.ptvonline.it](http://www.ptvonline.it) ai sensi dell'art. 31 L.R. 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Posizione organizzativa*  
*“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”*  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)*

Visto, l'incaricato della pubblicazione

Andrea Tolino

---

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. \_\_\_\_ pagine e di n. \_\_\_\_ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, \_\_\_\_\_

MASSIMO GUERRIERI WOLF  
*Posizione organizzativa*  
*“Protocollo, gestione deliberazioni e organi collegiali”*  
*Responsabile della pubblicazione e della certificazione degli atti*  
*(ex DDG n. 712 del 30/07/2004)*